

A I P G

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

**10° CORSO DI FORMAZIONE in Psicologia Giuridica, Psicopatologia
e Psicodiagnostica Forense**

***ASCOLTO DEL MINORE NEI CASI DI SEPARAZIONE E
DIVORZIO***

Corsista

GUNGUI ROBERTO

ANNO 2010

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
2. INQUADRAMENTO GIUDIDICO SULL'ASCOLTO.....	6
2.1 CHE COSA SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE ASCOLTARE ?....	10
2.2 ASCOLTO E CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO.....	16
3. LA SEPARAZIONE.....	22
3.1 I DIVERSI MODELLI DI DISSOCIAZIONE CONIUGALE.....	23
3.2 GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI FIGLI.....	26
3.3 LA SEPARAZIONE CONFLITTUALE.....	29
3.4 ACCORGIMENTI PER AIUTARE I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE.....	32
3.5 ACCORGIMENTI PER IL POST-SEPARAZIONE	33
3.6 INCONTRO COL NUOVO PARTNER	34
4 LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE	35
5 CONCLUSIONI	41
6 BIBLIOGRAFIA	42

1. INTRODUZIONE

La crisi coniugale ha assunto in questi ultimi anni la caratteristica di un fenomeno crescente e preoccupante sotto il punto di vista etico e sociale; tale fenomeno, proprio in considerazione delle reali implicazioni nella vita degli individui e della società ha portato gli organi preposti (nazionali ed internazionali) ad avere una maggiore considerazione dell'istituzione-famiglia.

Particolare attenzione è stata posta dal legislatore nelle separazioni in presenza di minori, anche figli di genitori non coniugati.

Sia nel nuovo diritto di famiglia, sia nella legge sullo scioglimento del matrimonio si sottolinea il "preminente interesse del minore" che pone due problemi di particolare importanza:

- 1) - l'accertamento degli interessi del minore;
- 2) - il suo ascolto da parte del magistrato (o suoi collaboratori).

Il primo punto è stato ed è tuttora ampiamente trattato ed in considerazione del fatto che la mia tesi tende ad analizzare più dettagliatamente il secondo punto, intendo focalizzarmi soprattutto sull'ascolto dei minori che, a mio parere, acquista sempre maggiore rilevanza in quanto mette al **centro del processo di affidamento** del minore la figura di quest'ultimo.

La normativa presenta in tal senso qualche lacuna in quanto il giudice potrebbe anche decidere di **non ascoltare** il minore; ritengo assolutamente rilevante, al contrario, l'ascolto del soggetto per agevolare il suo processo di crescita completa nel senso più ampio del termine ed evitargli traumi psicologici che potrebbero condizionare la sua esistenza e le future relazioni interpersonali.

Vero è che sempre più frequentemente il giudice ricorre all'ausilio della figura dello psicologo giuridico o, in assenza, dotandosi egli stesso di strumenti culturali e conoscitivi che gli permettono una maggiore consapevolezza della situazione di disagio del minore in un contesto così delicato come quello della separazione.

La limitazione della partecipazione attiva del minore alle decisioni che avranno peso determinante nella sua vita futura e la discrezionalità del giudice in proposito andrebbero maggiormente definite dalla legge, anche se la normativa in vigore prevede “l’ascolto dei minori che abbiano compiuto dodici anni di età o anche di età inferiore purchè capaci di discernimento”.

Chi meglio dello psicologo-giuridico può definire se il minore è o meno “capace di discernere”, con la competenza che gli deriva da studi specifici che gli permettono di svolgere tale compito tanto importante quanto delicato?

Il non ascolto per mezzo della Consulenza Tecnica d’ Ufficio (CTU) comporta infatti che siano i genitori a definire la situazione e le esigenze del minore e porta il giudice a scegliere tra verità contrapposte che gli vengono presentate, accettando implicitamente le successive strategie processuali.

C’è da prendere in considerazione anche il fatto che l’audizione del minore può creare ulteriori problemi quando le sue verità e/o istanze non collimano con le esigenze dei genitori; inoltre il contesto dell’ascolto, che per prassi avviene presso il Tribunale per i Minorenni alla presenza di soggetti adulti in parte estranei al minore (giudici, avvocati, ctu, cancelliere ecc.), può causargli traumi psicologici anche duraturi; pur tuttavia una figura professionale preparata e competente sarà utile ad agevolare una decisione compatibile con la delicatezza del momento e ridurre al minimo il suo stato d’ansia ed il senso di inadeguatezza nell’essere stato coinvolto in una situazione conflittuale che lo vede protagonista insieme ai genitori.

Diventano allora importanti le modalità ed i termini in cui tale ascolto avviene, ma anche le capacità dell’interlocutore di decodificare tutti i messaggi che provengono dal minore, soprattutto quando questo ha difficoltà ad esprimerli apertamente.

Di recente il problema dell’ascolto dei minori in sede giudiziaria è tornato di attualità con la promulgazione presso le Nazioni Unite della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia che all’art. 12 si esprime :

“Gli Stati della presente Convenzione devono assicurare al bambino capace di formarsi una propria opinione, il diritto di esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dovendosi dare alle opinioni del bambino il giusto peso relativamente alla sua età e maturità. A tale scopo, in tutti i procedimenti

giuridici o amministrativi che coinvolgono un bambino, deve essere offerta l'occasione affinché il bambino venga udito direttamente o indirettamente per mezzo di un rappresentante o di una apposita istituzione....”

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO SULL'ASCOLTO

Il tema è sicuramente complesso ma stimolante perché in base ad una normativa di non facile interpretazione ed attuazione, ci si trova impegnati nell'affrontare problematiche che, riguardano il diritto, ma che coinvolgono principi etici, sociali e psicologici sulla posizione del minore all'interno della famiglia e dell'ambiente in cui vive.

Lungo e faticoso è stato il percorso di emancipazione e tutela del minore da oggetto di protezione all'interno del nucleo familiare **a soggetto con dei diritti.**

Tradizionalmente è l'istituto dell'adozione che esamina l'evoluzione del sistema di protezione del minore, poiché più di ogni altro è coinvolto nei rapporti tra il minore e la sua famiglia e consente con riferimento alla legge 149 del 2001, "fughe in avanti rispetto ai lunghi tempi delle trasformazioni del diritto di famiglia" (Giardina).

Sono state però le convenzioni internazionali (di New York e di Strasburgo) il vero aiuto per i riconoscimenti dei diritti del minore all'interno del processo, già presenti negli anni 70-80 con le convenzioni internazionali riguardanti la sottrazione dei minori che per prime hanno previsto l'ascolto del minore.

In Italia, invece, paese che "...ama molto parlare di minori ma poco che siano i minori a parlare"¹, il tema dell'ascolto è divenuto attuale solo dopo l'entrata in vigore della L. 54/2006 sull'affidamento condiviso dei figli che ha disposto, all'art.155 sexies (intitolato poteri del giudice e ascolto del minore) che "prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art. 155 il giudice può assumere, ad istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova.

Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento".

Con questa norma il legislatore si è allineato anche alle disposizioni di diritto internazionale, dove, per quanto riguarda l'audizione dei figli minori nei vari procedimenti di separazione e di divorzio, esistono (come ho accennato prima), le Convenzioni Internazionali quali:

- La Convenzione di New York sui diritti del bambino del 20/11/1989 rettificata nel nostro paese con legge del 27/05/1991 n.176 che all'art.

¹ MARTINELLI – MAZZA GALANTI L'ascolto del minore in Affidamento condiviso e diritti dei minori a cura di Dogliotti, Giapichelli 2008.

12 stabilisce: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo devono essere debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al bambino la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, sia direttamente, sia attraverso un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”.

- La Convenzione di Strasburgo del 25/01/1996 (legge di ratifica 20.03.2003 n. 77) che sancisce i diritti del minore nei giudizi che lo riguardano ed in particolare: ricevere ogni informazione pertinente; essere consultato ed esprimere la propria opinione e conoscere le eventuali conseguenze di ogni decisione.

In particolare la Convenzione impone al giudice, prima di adottare una decisione nell’interesse del minore, di valutare se le informazioni di cui dispone sono sufficienti e nel caso di assumerne altre anche attraverso i genitori: inoltre di valutare se il minore ha ricevuto informazioni sufficienti e di procedere all’audizione personale del minore in età di discernimento, se necessario anche in privato cioè senza l’osservanza del contraddittorio; di raccogliere la sua opinione e di tenerne conto.

La relativa legge di ratifica della Convenzione è stata limitata, almeno sino all’entrata in vigore della Legge n. 54/2006, all’art. 6 L. 898/70 (legge sul divorzio) in cui l’audizione del minore è prevista soltanto nei casi in cui sia strettamente necessario (la norma recita “...qualora sia strettamente necessario anche in considerazione della loro età...”).

L’ascolto, ritengono gli operatori del settore, non è finalizzato ad offrire al magistrato elementi probatori, bensì di permettere al minore di partecipare alle vicende processuali che lo riguardano manifestando il suo desiderio.

Per questo motivo va distinto il “potere” istruttorio del giudice dall’ascolto del minore.

Si è molto discusso sulla obbligatorietà o mezzo dell’ascolto e, soprattutto, sui limiti di tale istituto: da una iniziale tendenza a prevedere un ascolto “generalizzato”, è poi prevalsa quella di sentire sempre soltanto il minore

ultradodicesime e anche il bambino minore di dodici anni solo se questo ultimo appare capace di discernimento.

In ordine alla obbligatorietà, poiché la norma recita testualmente che il giudice “dispone”, si dovrebbe propendere per una risposta affermativa almeno nei procedimenti di natura contenziosa, cioè in quei procedimenti dove abbiamo una separazione giudiziale e non consensuale tra i due coniugi.

Il giudice sarà libero di non disporre l’ascolto del minore quando esso può essere contrario all’interesse del minore stesso.

Rimane quindi senza apparente soluzione la problematica, anche se la determinazione di scelta da effettuarsi caso per caso da parte dell’autorità giudiziaria appare la soluzione più indicata, ricordando sempre che l’ascolto non ha valenza probatoria, non essendo esso uno strumento “istruttorio” a disposizione né delle parti né del giudice.

Il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) ribadisce che l’ascolto del minore dovrà intendersi come strumento per offrire al giudice elementi di valutazione e non di “prove” vere e proprie.

Il CSM ha distinto tra ascolto diretto del giudice e ascolto indiretto, questo ultimo eseguito da un consulente tecnico, ovvero da uno psicologo nominato e consegnato sotto forma di relazione contenuta nell’elaborato peritale, rilevando che i giudici ordinari preferiscono disporre l’ascolto se il minore ha un’età inferiore ai dodici anni e ricorrere all’ascolto indiretto grazie all’ausilio di un esperto dell’età evolutiva.

E’ importante quindi osservare il minore, capire il suo linguaggio, entrare in relazione con lui, sentire i bisogni e comprenderne il disagio eventualmente espresso.

Una modalità dell’ascolto che sia rispettosa dei bisogni e degli interessi del minore non può prevedere la presenza di altre persone, (anche se come ho detto prima il giudice può avvalersi di una CTU qualora lo ritenga opportuno), oltre il giudice (neppure del Cancelliere, che, per la verità, nella prassi da tempo non è più presente per redigere il verbale del processo, cui spesso nelle udienze civili provvedono direttamente, utilizzando il computer, i giudici ovvero gli stessi avvocati).

La presenza di altri soggetti non metterebbero a suo agio il minore, di fatto condizionando le sue dichiarazioni.

Il momento in cui è previsto l'incontro del minore con il giudice, nel rispetto dei suoi tempi e della sua sensibilità (per questo dovrà essere convocato fuori dall'orario scolastico e quindi nel pomeriggio, quando anche il tribunale appare più accogliente, nel rispetto dei suoi impegni e in accordo con i genitori deve essere preparato dal giudice con le parti e prima di fissare l'ascolto medesimo occorre che il giudice illustri in modo completo ai genitori e ai difensori, in una apposita precedente udienza, finalità dell'ascolto e modalità con cui si svolgerà l'incontro tra il minore e il giudice.

Il giudice è sempre opportuno vada incontro al minore non accogliendolo dietro la sua scrivania, potrà in una prima fase incontrare il minore assieme ai genitori, cominciare a illustrargli i motivi della sua convocazione alla presenza dei genitori e dei difensori, accoglierlo quindi da solo nella sua stanza o in altro luogo del tribunale idoneo, ed iniziare quindi, con pazienza, ad ascoltare tutto ciò che il minore manifesta di voler esprimere con riferimento alla sua vita, alle amicizie, alla scuola, alla sua famiglia ecc.

In una prima fase è opportuno che il colloquio si svolga senza che venga trascritto dal giudice contestualmente.

Viene quindi spiegato al minore che insieme si dovrà scrivere qualcosa con riferimento alle cose dette.

Non si tratta di un processo verbale in senso tecnico, proprio perché l'attività non viene svolta nel contraddittorio delle parti.

Al minore deve essere spiegato che ciò che verrà scritto sarà poi letto dai suoi genitori.

Anche questa fase della scrittura, che può essere delicata e faticosa, non è opportuno che si svolga in un momento successivo, alla presenza delle parti.

Anche nella fase della scrittura infatti la relazione tra il giudice e il minore si svolge in modo particolare, spesso creativo, ripercorrendo le cose dette, in parte con discorso indiretto e in parte diretto, sempre con grande partecipazione da parte del minore, che spesso arricchisce anche di nuovi particolari ciò che ha già esposto o corregge quanto affermato ripensando alle cose dette.

L'ultima fase, che riveste particolare importanza, è quella in cui il giudice restituisce sia il contenuto dell'ascolto che di quanto trascritto ai genitori e ai difensori, alla presenza o meno del minore, con una valutazione di opportunità caso per caso, o con una presenza parziale del minore.

E' un momento molto importante, anche perché “a caldo” il giudice è in grado di riportare anche le proprie impressioni e le proprie valutazioni, come è giusto che sia perché è opportuno dare atto con la massima trasparenza della fase di assenza di contraddittorio, o meglio, di contraddittorio “sospeso”, proprio perché le opinioni espresse dal minore devono essere tenute in considerazione dal giudice. E' anche un'occasione per restituire responsabilità ai genitori che, pur in conflitto, in quel momento quasi sempre riescono a cogliere la centralità degli interessi del figlio.

2.1 CHE COSA SIGNIFICA EFFETTIVAMENTE ASCOLTARE?

Per poter rispondere a questa domanda dobbiamo definire che cos' è l'ascolto. L'ascolto può essere considerato come un momento del processo della comunicazione: il messaggio in arrivo viene ascoltato ed elaborato per formulare un'azione o un messaggio di ritorno (feedback). Se lo scambio dei messaggi è finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti (come avviene nelle organizzazioni o, comunque, per motivi di lavoro), l'ascolto spontaneo può non essere adeguatamente efficiente: molti equivoci e molte incomprensioni che si verificano in questo contesto si possono attribuire ad una scadente capacità di ascolto da parte degli interlocutori.

Il termine “ascolto”, nell'uso corrente, viene associato ai concetti di passività e naturalezza. Per passività si intende che per ascoltare non bisogna “fare” niente. Basta che chi ci parla pronunci le parole in modo sufficientemente forte e chiaro.

Mentre per naturalezza si intende l'ascolto che non richiede alcun accorgimento particolare perché è un fenomeno spontaneo e coincide semplicemente con lo “stare a sentire” qualcuno che parla.

E' sempre importante, ma ancora di più nei casi di separazione e di divorzio, avere una modalità di ascolto denominata **ascolto attivo**.

Ascoltare in modo attivo significa **assumere** il punto di vista dell'altro, sia pure temporaneamente e provvisoriamente. Se una persona mi parla posso dire che sono in ascolto solo se presto attenzione alle sue parole e cerco di comprendere la rete di significati che esse acquistano in relazione alla sua visione del mondo.

Ascoltare in modo attivo significa quindi **sintonizzarsi profondamente** con lo stato emotivo dell'altro e lasciarsi coinvolgere e interrogare da quello che ci proviene da lui.

Dal momento che le emozioni sono una diretta conseguenza del significato che la persona attribuisce alla realtà, possiamo dire che in questo senso ogni vero ascolto è un ascolto empatico.

Ascoltare in modo attivo significa **“fare spazio dentro di se”** per accogliere l'altro, ovvero accettare di farsi cambiare dal dialogo instaurato e far tacere se stessi per dare la precedenza all'altro.

Molto spesso crediamo di ascoltare un'altra persona ma in realtà siamo centrati sul nostro dialogo interno.

Mi dico ad esempio: "Qui ha ragione, qui ha torto", o "...potrei rispondergli così e così...".

In questo modo posso diventare insofferente se l'intervento dell'altro si prolunga oltre un certo limite, in quanto temo che mi possa sfuggire dalla mente ciò che ho da dirgli.

In tali casi il mio comportamento è sorretto dalla presunzione implicita che il mio punto di vista sia più corretto, più “vero” e in ogni caso rivesta una rilevanza maggiore rispetto al punto di vista del mio interlocutore. Agisce in me, inoltre, un'altra presunzione determinante il trascorrere del tempo come occasione perduta, dispersione anziché come nuova possibilità, occasione per apprendere, integrazione di diversità.

Ascolto, accettazione e accoglienza si possono definire le **3 A dell'educare**, sono concetti inscindibili, che si implicano reciprocamente: non c'è ascolto senza accettazione e accoglienza, come non ci può essere vera accettazione e accoglienza senza ascolto.

Ascoltare il minore in maniera attiva vuol dire fare in modo che gli venga data più attenzione, ma anche più spazio e più peso tra quegli adulti che sino a quel momento lo hanno forse accudito e protetto, ma anche sottovalutato come

persona capace di essere autonoma, considerandolo essenzialmente solo un alleato, proprio o di altri. Ma ciò richiede che questi adulti non sentano come primaria la necessità di difendersi mantenendo posizioni precostituite.

Porsi nell'ottica dell'ascolto del bambino significa anche ascoltare le problematiche dei suoi genitori perché loro, sentendosi valorizzati nel loro ruolo e nella loro individualità, siano più disposti a cambiare il loro modo di vedere e interpretare le varie situazioni in cui sono coinvolti e quindi anche a lasciare più libertà al figlio e alla sua voce. Certamente non è una cosa semplice. Accade frequentemente che nonostante gli psicologi o altre figure di riferimento lascino uno spazio per dialogare serenamente i genitori lo utilizzino per sottolineare le proprie capacità in contrapposizione alle capacità o incapacità altrui.

Accade anche che resistenze si sono avute a valorizzare anche solo in minima parte l'altro coniuge, a ripensare e ridefinire le dinamiche degli eventi tenendo conto anche delle ottiche diverse dalla propria e considerare in modo più realistico la situazione psicologica del bambino e i suoi segnali.

Conflitti più o meno consistenti ad un cambiamento di atteggiamento sia verso il coniuge sia verso il figlio sono state suscitate dal fatto che esso, in una situazione di giudizio, poteva essere interpretato come segno di cedimento e quindi come dichiarazione di minor potere e di non "accettazione di una sconfitta".

E' possibile che ciò sia avvenuto perché il fatto che da un processo si esca o vincenti o perdenti è particolarmente condizionante per i genitori che vedono il proprio figlio come posta in gioco.

Queste difficoltà potrebbero scoraggiare da ogni intervento di aiuto e sostegno in sede giudiziaria per cercare di cambiare l'atteggiamento dei genitori prima di ascoltare il figlio.

Ma ci si potrebbe chiedere fino a che punto sia "produttivo" "dar voce" a quest'ultimo se poi egli non riesce a trovare nel contesto in cui vive, o in cui vivrà, chi lo ascolta e se non sia davvero più economica per lui anche se non certo più costruttiva proprio la scelta che spesso in questi casi egli stesso ha fatto: il rimanere cioè in atteggiamento difensivo e in posizione di sudditanza nei confronti di un genitore, sia che sia stato voluto o accettato passivamente, come conseguenza del rifiuto dell'altro.

Appare perciò importante valorizzare in sede giudiziaria gli atteggiamenti positivi specifici del genitore nella sua relazione con il figlio, che vengono da questo spesso sottovalutati e considerati di poca importanza non solo dall'altro genitore ma anche da lui stesso.

La valorizzazione degli atteggiamenti positivi possono dare al genitore fiducia nel suo ruolo educativo e renderlo di conseguenza meno portato a cercare accondiscendenze o alleanze nel figlio e meno esigente verso di lui e più attento ai suoi effettivi bisogni e problematiche.

Tutto questo può portare ad un allentamento delle tensioni tra i genitori e quindi alla possibilità per il minore di trovare maggiore serenità e quello spazio libero dalle sue problematiche.

Naturalmente perché ciò avvenga è importante che i fattori positivi della relazione già in atto tra il bambino e i genitori vengano ricercati e trovati da entrambi i genitori sia in sé che nell'altro.

Ritengo che debba essere data l'opportunità al minore di essere ascoltato tutte le volte in cui viene presa una decisione che coinvolge la sua vita presente e futura, se la situazione è tale che per cui gli adulti che provvedono a lui non sono in grado per problemi personali o relazionali di dargli ascolto e di tener conto dei suoi reali bisogni e desideri anche attraverso un ridimensionamento delle loro future esigenze e prospettive.

Tuttavia tale ascolto non può essere solo una pura e semplice "presa d'atto" di opinioni o di decisioni, data la problematicità dei vissuti del minore che proprio dall'incapacità dei suoi genitori di gestire la dinamica familiare o il loro disagio come coppia ne deriva un motivo di insicurezza, oppure ha imparato ad adattarsi alle situazioni pur di ottenere in esse il maggior vantaggio possibile.

Questi meccanismi lo hanno spesso abituato a chiusure e riluttanze rispetto alle posizioni assunte dai genitori, ma anche a camuffamenti delle proprie emozioni.

Ascoltare il minore dovrebbe servire anche per aiutarlo a "leggere" dentro di sé le proprie emozioni e fargli comprendere in maniera più adeguata la sua realtà, in uno spazio in cui poter riflettere su di essa senza avere la paura di essere giudicati dagli adulti.

Serve quindi molta attenzione in questa tipologia di ascolto: attenzione ai linguaggi e ai codici che il minore usa per esprimersi in modo da poter

decodificare i suoi frequenti messaggi nascosti e subliminali, ma è necessario anche stare attenti al contesto in cui esso avviene in modo da allentare il più possibile le sue resistenze e permettere che affiorino le sue reali motivazioni ed i suoi vissuti, le sue paure e i meccanismi che mette in atto per difendersi e la possibilità di aiutarlo a liberarsi da essi.

Ciò è tanto più possibile quanto più si riesce a contenere e diminuire l'ansia degli stessi genitori, non solo nei casi in cui tra lui e loro vi è un conflitto tale da non permettergli libertà di pensiero. Il poco potere del figlio - quando ci sono problemi in famiglia che i genitori tendono a gestire autonomamente senza giungere a soluzioni positive - fa sì che si renda conto di ciò tanto più quanto è capace di capire dell'inutilità e dell'inopportunità di poter esprimere pareri diversi dai loro.

Queste considerazioni hanno però delle conseguenze su come debba essere effettuato l'ascolto del minore inteso come rilevamento dei suoi bisogni effettivi e sulle possibilità di intervento secondo le sue reali richieste.

Esse mettono in risalto come da una parte debba essere garantita al minore la riservatezza almeno dei suoi contenuti psichici che emergono nel suo procedere verso una chiarificazione personale e autonoma della sua situazione e delle vicende in cui lui è coinvolto, ma dall'altra anche un'attenzione particolare perché le sue opinioni e le sue scelte non vengano trascurate o minimizzate quando egli chiede aiuto e si intende operare a suo favore, o che vengano impropriamente attribuite a cause, situazioni, persone ad esse estranee, ma più convenienti per le "strategie processuali" degli adulti (e questo sia quando a contendere il minore sono i due genitori, sia quando egli è conteso tra i genitori e altri adulti affidatari o genitori adottivi).

Ma ciò richiede che anche gli adulti coinvolti nell'educazione e nella cura del minore siano essi stessi sollecitati a osservare la situazione nell'ottica dell'interesse del minore e quindi in una prospettiva diversa da quella della sua "attribuzione" ad una o all'altra delle parti in conflitto.

Al minore che si chiede di partecipare in maniera attiva non può essere infatti riconosciuto solo l'essere considerato persona di fronte alla legge, in un periodo breve ed in un luogo circoscritto per di più esterno e sconosciuto a quello della sua vita, ma deve essere il più possibile garantito di essere persona autonoma anche nel contesto in cui vive.

L'ascolto del minore se così inteso viene ad assumere un significato assai più vasto del rilevamento delle sue opinioni e ciò si traduce in un ascolto di tutti i messaggi che provengono da lui ma anche dal "mondo" esterno che lo circonda, con il fine di individuare interventi che abbiano in questo contesto una possibilità concreta e fattibile sia per incidere positivamente sul suo sviluppo ulteriore sia di venire effettivamente attuati.

Tale ascolto non può essere considerato traumatico per il minore, perché inserito in una strategia di protezione dei legami che egli ha stabilito con i suoi adulti che lo hanno allevato e di loro sollecitazioni ad un minor conflitto e ad una maggior attenzione nei suoi confronti.

La possibilità di dare ascolto al minore è quindi condizionata dall'atteggiamento che nella struttura giudiziaria viene assunto verso la situazione di crisi familiare in cui egli è coinvolto, diventando tanto più probabile quando più si tende alla diminuzione delle tensioni presenti in famiglia piuttosto che alla loro, anche non intenzionale, accentuazione.

E'importante però che all'interno di tale struttura venga veramente operato in tal senso e la finalità dell'agire non sia tanto il giudizio sugli adulti quanto il loro ascolto, la comprensione delle loro motivazioni e posizioni e il mettere in risalto delle loro competenze e disponibilità verso il minore con il fine di potenziare queste competenze piuttosto che una loro esclusione.

Il giudice deve assumere un atteggiamento di fiducia e di ascolto verso i genitori in modo da poter avvicinare in maniera più adeguata il minore e cogliere le sue posizioni senza che metta in atto resistenze o meccanismi di difesa.

Naturalmente questo modo di porsi nei confronti dei genitori presuppone una posizione di dialogo con loro.

Il giudice non può prescindere dal fatto che, dovendo prendere decisioni in situazioni con forti e contrastanti implicazioni emotive, si trova di fronte a delle probabili resistenze di chi ritiene di non essere capito e teme di non essere preso in considerazione e può sfuggire da esse solo nella misura in cui riesce a dimostrare fiducia nei confronti dell'interlocutore.

L'ascolto del minore, come ribadito più volte, fondamentale non solo come strumento di protezione ma anche di prevenzione del disagio minorile viene ben espresso da A. Miller : "Perché un bambino maltrattato non divenga un

delinquente o un malato mentale, è necessario che egli, perlomeno una volta nella vita, incontri una persona la quale sappia per certo che “deviante” non è il bambino picchiato e smarrito bensì l’ambiente che lo circonda.

La consapevolezza o l’ignoranza della società aiutano in tal senso a salvare una vita o contribuiscono a distruggerla. Di qui la grande opportunità che viene offerta a parenti , avvocati, medici, (io aggiungerei anche gli psicologi) e gli assistenti sociali di stare, senza mezzi termini, dalla parte del bambino e di dargli la loro fiducia”².

2.2 ASCOLTO E CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

E’ opportuno analizzare il rapporto tra ascolto del minore e consulenza tecnica d’ufficio di natura psicologica.

Tale consulenza costituisce uno strumento d’integrazione delle conoscenze del giudice, frequentemente disposta nei casi di separazione giudiziale o di divorzio.

Anche i Tribunali per i Minorenni dispongono consulenze nei procedimenti particolarmente complessi, quando le indagini compiute dai servizi sociali del territorio non sono univoche o contraddicono i risultati acquisiti da altra fonte di conoscenza (audizione delle parti, compreso il minore, testimoni).

L’audizione del magistrato (anche se onorario) e la consulenza tecnica sono atti totalmente diversi, non tanto nelle finalità (comunque tipiche del processo penale o civile che sia) quanto nelle tecniche di conduzione, nei presupposti e nei risultati forniti.

L’ascolto del minore infatti (sia ascolto testimonianza sia ascolto come verifica delle sue esigenze psicologiche ed assistenziali finalizzato ad un intervento di supporto o di tutela) postula una relazione diretta giudice-minore con cui gli si riconosce il diritto di esprimere la sua personalità e volontà nel

² A.MILLER, “La persecuzione del bambino”, Bollati Boringhieri, 1989 (p.264)

processo e si assumono informazioni, sulla base di un solo colloquio, e quindi per lo più con un approccio fondato su domande e su una conoscenza diretta.

Talora la complessità della vicenda e la sofferenza del minore richiede per essere conosciuta competenze specialistiche e tempi ben più ampi di quelli di cui il giudice dispone.

Di qui si fa ricorso alla consulenza psicologica, con cui si conferisce allo psicologo l'incarico di conoscere il minore e le relazioni interfamiliari svolgendo una serie di colloqui, in contesti diversi.

Finalità di tale consulenza é la conoscenza-comprensione e descrizione delle persone, dell'ambito familiare, di come si sono comportate e si comportano, così da capire "chi sono dentro".

Il giudice, se la riterrà sufficiente, dovrà decidere tenendo conto di questa conoscenza- comprensione offerta dalle conclusioni peritali.

La particolarità dell'indagine in oggetto induce a ritenere inapplicabili alle consulenze psicologiche tutte le garanzie previste per la normale consulenza secondo il rito ordinario. In particolare va escluso il diritto del consulente di parte di presenziare alle operazioni del consulente d'ufficio che coinvolgono direttamente il minore, per evitare che quest'ultimo possa essere "bombardato" da domande strumentali alla tesi del genitore- parte, così da essere esposto a grave turbamento.

E' opportuno mantenere o ricondurre la consulenza psicologica nell'ambito delle informazioni di cui all'art.738 comma 3 c.p.c,escludendo il diritto del consulente tecnico di parte di essere presente alle operazioni del consulente tecnico d'ufficio che coinvolgano in modo diretto il minore.

L'interesse difensivo degli adulti coinvolti nella vicenda può trovare validità e tutela nel commento critico dei protocolli, dei test psicologici e della relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio.

Negli ultimi anni sono aumentate le richieste di consulenze tecniche d'ufficio non solamente a causa dell'aumento dei casi di separazione tra i coniugi, ma probabilmente anche per la maggiore sensibilità dei giudici verso le necessità dei minori e l'esigenza di vedere tutelato il loro diritto ad una crescita equilibrata.

Il consulente tecnico è chiamato a valutare, dopo aver effettuato vari incontri e colloqui con i vari membri della famiglia (genitori, figli ed eventuali altre

figure significative come insegnanti, nonni, conviventi, ecc.) quale sia la migliore situazione circa l'affidamento dei minori.

Lo psicologo a cui viene affidata una consulenza tecnica d'ufficio cerca di cogliere alcuni dati di carattere psicologico ed educativo per stabilire a quale dei due genitori separati e contendenti possa essere affidato il minore o i minori.

Il criterio fondamentale che guida questa operazione consiste nell'identificare quale sia, nel caso specifico, "il migliore ed esclusivo interesse del minore".

Il problema quindi è di tipo diagnostico, prognostico e relazionale: si deve esaminare la personalità dei due genitori, la personalità e i bisogni del minore, i rapporti del singolo genitore con il minore e l'ambiente familiare nella sua totalità.

Dall'insieme e grazie ai dati raccolti si tratta di ipotizzare una situazione futura che sia quanto meno accettabile per l'equilibrio dei figli con riferimento al loro diritto ad avere una crescita sana, equilibrata e serena.

La consulenza ha una durata determinata (in genere due-tre mesi) e deve arrivare comunque ad una conclusione anche se in forma dubitativa.

Il compito del consulente-psicologo si conclude con una relazione scritta con la quale egli risponde al quesito precedentemente formulato dal giudice.

In questi ultimi anni ci sono stati dei cambiamenti positivi che hanno portato ad un reciproco avvicinamento ed ad un maggior dialogo e confronto tra psicologi e giudici proprio nel campo delle consulenze tecniche d'ufficio.

In passato la CTU veniva richiesta a medici o psichiatri, oggi invece viene spesso affidata a psicologi o esperti di formazione non medica, maggiormente sensibili alle dinamiche familiari e alle relazioni interpersonali.

Gli psicologi hanno sottolineato in modo particolare la natura dinamica di ogni processo soprattutto quando si tratta dello sviluppo del bambino in presenza di un conflitto in famiglia.

Ormai la separazione non si risolve in un atto preciso e formale che pone termine ad una vicenda familiare, bensì in un processo che è costituito da numerose fasi.

Non basta solo l'aspetto prettamente diagnostico, soprattutto quando non ci troviamo di fronte a patologie psichiche individuali, bensì siamo davanti a dinamiche relazionali più complesse.

Anche i magistrati sembrano d'accordo sulla natura dinamica di tale processo e richiedono sempre più spesso la collaborazione e l'aiuto degli psicologi.

Lo scambio di conoscenze tra psicologi e magistrati si è approfondita e i giudici mostrano maggiori conoscenze psicologiche e particolare sensibilità verso gli interessi del minore.

Al minore viene quindi offerto un luogo, uno spazio (lo studio dello psicologo) dove egli può esprimere il suo disagio, le sue angosce e i suoi reali bisogni, "un'isola" dove essere ascoltato, ma soprattutto, dove possono essere accolti i suoi desideri e nella misura del possibile, essere individuata la soluzione migliore per il suo affidamento.

Su suggerimento degli psicologi anche il quesito che viene formulato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio, si è, in questi ultimi anni, modificato e non si chiede intanto di individuare "il genitore più capace" all'affidamento del minore o minori quanto la "soluzione più idonea" al suo affidamento.

Questa modifica non si risolve con un semplice gioco di parole, ma lascia più spazio al consulente tecnico d'ufficio per valutare tutte due le figure genitoriali senza giungere ad indicare uno dei due come "idoneo" e l'altro no: ciò comporterebbe la presenza di un "vincitore" e di uno "sconfitto" accentuando la conflittualità tra le parti e aggravando la situazione familiare.

Anche per questo motivo il giudice, già in fase presidenziale, si avvale sempre di più della consulenza tecnica d'ufficio perché la famiglia è al suo primo impatto con la giustizia e il dramma coniugale ancora al primo atto.

La CTU in questa fase del processo non ha solo per il magistrato un obiettivo di conoscenza, ma assume anche una funzione di contenimento della conflittualità tra i coniugi per individuare la migliore soluzione relativamente all'affidamento del figlio, in modo da preservare il bambino dalla contesa coniugale e familiare e chiarire i termini reali della disgregazione.

Sembra che la CTU cambi in questo caso il proprio scopo:

da strumento "conoscitivo" diviene "preventivo" e talvolta "risolutivo" del conflitto, anche se spesso tali attese sono espresse dal giudice al CTU soltanto in via informale e non traspaiono dal verbale d'udienza.

Il giudice quindi attende sempre di più un maggiore intervento da parte dello psicologo chiamato ad aiutare nella risoluzione del caso specifico.

Il CTU diviene comunque un **agente di cambiamento** di una situazione disfunzionale e la consulenza è sempre più considerata come un momento propulsivo di maturazione di un sistema che si è irrigidito.

In questa ottica la relazione finale del CTU va scritta in termini chiari e semplici che evitino il più possibile il ricorso a un linguaggio troppo tecnico e sofisticato in modo da facilitare la comprensione del caso.

Anche le motivazioni addotte dal magistrato sono più corpose e “il ricorso alla consulenza tecnica rende più ampia e articolata la redazione della sentenza con riferimenti dettagliati relativi alla personalità dei genitori, ai rapporti tra i minori e genitori, al parere o comunque al desiderio dei minori” (Dell’Antonio,1992).

La separazione e il divorzio sembrano in ogni caso lasciare segni indelebili nella vita delle persone, sia che si tratti di separazioni o divorzi con scarso conflitto sia che si tratti di separazioni o divorzi molto conflittuali.

Il divorzio non è facilmente accettato perché rimette in questione il significato profondo del matrimonio: oggi infatti si tende a passare dal concetto di indissolubilità del matrimonio a quello di indissolubilità dei rapporti di filiazione ridando valore prima di tutto ai legami biologici che tengono uniti i figli ai genitori, cui viene imposta la continuità della coppia genitoriale in mancanza della coppia come coniugi.

La coppia diventa famiglia dal momento in cui ha generato un figlio e, anche se il legame coniugale dovesse finire, non potrà mai più dividersi o separarsi: la famiglia rimarrà “indissolubile”.

Secondo questo principio si tende oggi a proporre, sempre più spesso ai separati e divorziati con figli un tipo di affidamento congiunto, per cercare di garantire al minore una continuità con ambedue le figure genitoriali.

La nostra società sembra quindi aver rimosso il divorzio, racchiuso nella banalità, cioè nel non-pensiero e, forse per questo motivo, essa ha costruito un’ideologia del divorzio riuscito, del divorzio-conquista “dimenticandosi” però che comunque una separazione è sempre una sconfitta da parte dei genitori e che racchiude sempre un enorme disagio psicologico per i minori che devono affrontare insieme ai loro genitori questa disgregazione familiare.

Ma, come rileva Annamaria Dell'Antonio: “il problema di fondo è culturale e investe l’immagine che la società si è costruita del bambino e la considerazione

che essa ha per la sua persona. Chi legifera sembra manifestare una certa diffidenza di fronte alle opinioni del bambino (anche se come abbiamo visto la situazione pian piano sta cambiando), soprattutto quando differiscono da quelle degli adulti che lo allevano... che solitamente non hanno cercato, vivendo con lui, di tenere conto anche delle sue opinioni e delle sue effettive esigenze.....

A vari livelli la società trova difficile uscire da un'immagine di minore che va difeso e protetto ma anche gestito dall'adulto a qualsiasi età”.

Non si tratta solamente di leggi e di procedure. Quello che deve cambiare e che di fatto sta lentamente cambiando, sia pure tra forti contraddizioni ed incertezze, è l'immagine che la società ha del bambino, dei suoi sentimenti e delle sue opinioni: un dibattito culturale ormai centrale nella nostra società.

3. LA SEPARAZIONE

La separazione personale dei coniugi è un istituto regolamentato dalle norme del codice civile (art. 150 e ss.).

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione). Altri effetti, invece, rimangono ma sono limitati o disciplinati in modo specifico (dovere di contribuire nell'interesse della famiglia, dovere di mantenere il coniuge più debole e dovere di mantenere, educare ed istruire la prole).

Diversamente dal passato, oggi la separazione può essere dichiarata per cause oggettive, cioè indipendentemente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile quindi che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si frappongono alla coppia, perché sopraggiungono circostanze non previste, né prevedibili al momento della celebrazione del matrimonio, perché ci si rende conto dell'esistenza di un'incompatibilità caratteriale insuperabile e, in generale, per tutti quei fatti che, usando l'espressione del legislatore, "rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole" (art. 151, 1°co. c.c.).

La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio tanto che è possibile riconciliarsi, senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla stessa (art. 154 c.c.). Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità (senza quindi fare ricorso ad un giudice), ponendo in essere la cosiddetta separazione di fatto, (marito e moglie vivono insieme o in dimore

diverse, ma ognuno si occupa del proprio destino, disinteressandosi dell'altro). La separazione di fatto non produce alcun effetto sul piano giuridico, né è sufficiente a far decorrere il termine di tre anni per addivenire al divorzio. Inoltre, sebbene la separazione di fatto non sia sanzionata da alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'allontanamento di uno dei due coniugi dall'abitazione familiare o l'instaurazione di nessi extra-coniugali potrebbero essere motivo di addebito della separazione nel caso di separazione giudiziale.

A differenza dalla separazione di fatto, la separazione legale produce effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Tra i principali ambiti nei quali si manifestano mutamenti della situazione giuridica si segnalano:

- le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti di successione;
- il diritto al mantenimento dell'ex coniuge;
- il diritto agli alimenti per l'ex coniuge;
- l'assegnazione della casa familiare;
- l'affidamento dei figli e il loro mantenimento.

3.1 I DIVERSI MODELLI DI DISSOCIAZIONE CONIUGALE

Le concezioni relative alle separazioni e ai divorzi si sono evolute nel tempo. In base ad una prima concezione, che risale agli anni '60 il divorzio era considerato un evento altamente traumatico per tutti i soggetti coinvolti e quindi all'origine di stress emozionali e di problemi psicologici soprattutto riguardo ai figli. Il divorzio veniva quindi qualificato come "evento patologico" e la sua diffusione era interpretata come un indicatore dell'aumento della disorganizzazione sociale e dell'anomia (Ardigò, 1970).

Questa concezione è stata tuttavia sottoposta a revisione critica nel decennio successivo: a fronte dei profondi mutamenti sociali, era infatti divenuto molto problematico applicare al divorzio, sempre più frequente, la chiave

interpretativa del fenomeno patologico deviante. Nello stesso periodo erano intervenuti fra l'altro profondi mutamenti nelle legislazioni della maggioranza dei paesi europei che approvano riforme volte a liberalizzare il divorzio o, comunque a renderlo più semplice: questa concessione del divorzio non era subordinata all'accertamento di una colpa commessa da uno dei due coniugi nei confronti dell'altro. Si era giunti alla conclusione che "il divorzio per colpa" si basava su due presupposti errati: che il responsabile della rottura coniugale fosse una sola persona e che il giudice potesse realmente individuarla. A poco a poco, il modello del "divorzio-sanzione" venne sostituito con quello del "divorzio-fallimento e rimedio" e, perché il matrimonio potesse essere sciolto non era più necessaria la colpa di uno dei coniugi ma sufficiente che la convivenza fosse diventata intollerabile e fosse venuta meno ogni comunione di vita familiare. Tale prospettiva ammette pertanto che il matrimonio dia origine ad un legame non soltanto dissolubile ma anche "precario", suscettibile di essere sciolto da entrambi i coniugi quando essi ritengono che siano venuti meno la reciproca comunicazione e l'interesse a proseguire una convivenza. Sulla scia della liberalizzazione dell'accesso al divorzio e delle sue dimensioni quantitative si afferma pertanto la concezione del divorzio come manifestazione della volontà individuale di ciascun coniuge di interrompere il legame matrimoniale quando siano venuti meno i presupposti della sua sussistenza.

Dalla fine degli anni settanta si è inoltre affermata una ulteriore concezione: non viene più posto in discussione il divorzio come fenomeno sociale da collocarsi nel contesto della normalità. Il divorzio è concepito come una fase o uno stadio del ciclo di vita di un numero sempre più rilevante di persone, una transizione, un passaggio da un assetto familiare ad un altro (Bohannon, 1985; Spanier – Thompson, 1984).

Il divorzio è visto, pertanto, come un processo che necessariamente non dissolve la famiglia (per quanto riguarda il rapporto con i figli, compiti genitoriali ecc.) ma che innesta profondi e complessi mutamenti nella sua struttura e nella sua organizzazione e comporta una ridefinizione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità genitoriali.

La tendenza attuale è quindi quella di far rientrare separazione e divorzio nella “normalità” della evoluzione della vita familiare e ciò sulla base della frequenza con cui essi si presentano.

Questa prospettiva dà particolare rilievo alla categoria dell’ “adattamento sociale” ma, in realtà, riduce la complessità dell’evento separazione.

Ciò segna il passaggio dal “divorzio-rimedio” al “divorzio-conquista”, cioè dall’accettazione di divorzio come male minore di fronte ad una situazione di infelicità grave, all’esaltazione di esso quale modello di emancipazione personale.

Secondo questa prospettiva la facilità di sciogliere il matrimonio sarebbe un nuovo “valore” conquistato dalle nuove generazioni.

Pur rispettando la “laicità” dell’istituto e la sua evoluzione storica, rappresentare la separazione tra coniugi come una “conquista” o addirittura un “valore” non mi trova d’accordo in considerazione del fatto che il “vero valore” è rappresentato da una unione duratura improntata al raggiungimento della felicità della coppia ancor più importante in presenza di figli.

Appare opportuno pertanto analizzare più in dettaglio le complesse dinamiche familiari riguardante i vari soggetti nel periodo pre-separazione e post-separazione.

Tali dinamiche rivelano il disagio all’interno del nucleo familiare in cui tutti i soggetti, nessuno escluso, restano coinvolti essendone direttamente “attori” e “vittime”.

Il conflitto appare però, secondo Marzotto e Mombelli (1990), piuttosto nascosto: viene alla luce nella contrapposizione al coniuge attuata attraverso i figli, oppure rimandato al momento della richiesta di modifica delle condizioni di affidamento dei figli. L’accordo raggiunto in fase di separazione appare quindi fittizio e il conflitto non esplicitato ed irrisolto impedisce la riorganizzazione delle relazioni.

Uno studio condotto nel 1988 (Maggioni – Pocar – Tonfani) ha effettuato un’analisi su campioni di fascicoli processuali relativi a domande di separazione avanzate presso il Tribunale di Milano e ha rilevato: la decisione di separarsi è stata assunta nella maggioranza dei casi in comune (55%) ed è sfociata in una domanda consensuale: soprattutto nei casi di coniugi giovani

appartenenti alla schiera di matrimonio e separazione più recenti, di matrimoni di breve durata, di soggetti con livelli di istruzione più elevato e condizioni economiche agiate.

Nel caso di decisione unilaterale, il primato dell'iniziativa spetta alle donne, soggetti decisori nel 33% dei casi contro il 12% dei mariti e, contrariamente alle aspettative, questo ruolo attivo della donna è accentuato e non frenato dalla presenza dei figli: l'iniziativa delle donne cresce dal 16% nelle coppie senza figli al 49% in quelle con figli. Ben il 30% dei soggetti esaminati ha raggiunto l'accordo sulle condizioni fondamentali della separazione (casa, assegno, figli) ancor prima di avere consultato un legale, avvalorando così l'ipotesi di separazioni "autoregolate".

A queste vanno aggiunti i casi in cui i coniugi hanno trovato un accordo con l'ausilio di un avvocato, prima o dopo aver presentato domanda di separazione, ma comunque prima dell'intervento del giudice (45% dei casi): ne deriva che tre separazioni su quattro risultano "privatizzate", composte al di fuori dell'ambito istituzionale.

Motivi addotti al riguardo sono :

- la possibilità di accelerare la conclusione del procedimento;
- i minori problemi legati ai figli;
- la possibilità di mantenere buoni rapporti con l'ex-coniuge.

3.2 GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUI FIGLI

Con la separazione il legame tra i coniugi non si interrompe. Esiste una profonda differenza tra separazione coniugale e responsabilità genitoriale.

I coniugi che constatano il fallimento della loro unione sentimentale, attraverso la separazione, scioglieranno la reciproca congiunzione di bisogni e di aspettative, ma non potranno mai sciogliere il loro legame genitoriale.

La divisione delle parti che compongono il nucleo familiare rappresenta per il bambino / adolescente un evento disturbante.

Per il bambino, specialmente se molto piccolo, è sempre difficile distinguere le relazioni che intercorrono tra lui e i genitori e le relazioni intercorrenti tra i genitori stessi. Quando si modificano le seconde il bambino è portato a ritenere che si siano modificate anche le prime.

Il fanciullo non può possedere strumenti cognitivi sufficienti per elaborare la "perdita" di uno dei genitori e per comprendere i motivi di questo cambiamento.

Il bambino può arrivare ad attribuirsi la colpa del fallimento dell'unione familiare elaborando, con i mezzi cognitivi disponibili alla sua età, una responsabilità propria non meritando l'amore dei genitori.

Inoltre, il bambino può vivere l'allontanamento di uno dei genitori come un abbandono della famiglia verso il genitore che non è più in casa, destino che lo spaventa terribilmente se pensa che ciò potrebbe capitare anche a lui. Quando questo difficile periodo di cambiamento dell'assetto familiare è accompagnato da ostilità e conflittualità tra i coniugi, il bambino rischia di venire manipolato da questi allo scopo di ottenerne l'affidamento e questo non solo per affetto materno/paterno, quanto per un reciproco sentimento di rivalsa tra adulti. Vincere la causa di separazione rappresenta il pubblico riconoscimento di genitore e di adeguatezza anche nel ruolo di coniuge.

Chi perde la causa vive un senso di scoramento e, talvolta, di rabbia verso il sistema.

Il bambino sperimenta in prima persona i pressanti e fastidiosi tentativi di alleanza che ognuno dei due genitori vuole instaurare con lui a scapito dell'altro; in questo modo il rapporto con uno dei genitori potrebbe risultarne compromesso.

“La recente legge sull'affido condiviso (n.54/2006), sottolinea il concetto di bigenitorialità allargata, intesa come necessità di ampliare la prospettiva di frequentazione e rapporto da parte del minore con entrambi i gruppi familiari(art.155 c.c. 1° comma):

Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” (Capri P., Newsletter AIPG n. 30 – luglio/settembre 2007).

Nel rapporto con il genitore non affidatario, il bambino sarà portato ad assorbire le valutazioni negative espresse dall'altro genitore e quindi indotto a nutrire sentimenti negativi verso chi gli viene "disegnato" come colui/colei che lo ha abbandonato. Il genitore affidatario tenderà ad ostacolare, anziché favorire, i rapporti del figlio con l'altro genitore. Il genitore non affidatario, da parte sua, si comporta frequentemente allo stesso modo, parlando male del genitore affidatario e, approfittando delle giuste limitazioni che il genitore affidatario fa rispettare al bambino, per apparire ai suoi occhi come il genitore più aperto, liberale e sempre possibilista.

Una ulteriore insidia a danno del bambino si presenta quando il genitore non affidatario interpreta le difficoltà relazionali con il figlio, dovute generalmente ad una insufficiente comunicazione e ad un rapporto superficiale con incontri fugaci, come l'effetto di un'azione di plagio da parte dell'altro genitore, con conseguente inasprimento del conflitto. Imprigionato dentro queste dinamiche perverse degli ex partner il bambino sarà costretto a vedere deteriorare i suoi rapporti con entrambi i genitori. Elizabeth Kübler Ross, medico, psichiatra e docente di medicina comportamentale, sostiene che la separazione dei genitori è vissuta dal bambino come una miscela di emozioni che toccano il senso di abbandono, rabbia, frustrazione, sentimenti simili al dolore provato di fronte alla morte di una persona cara.

Nel modello presentato dall'autrice, si osservano cinque stadi di elaborazione del lutto che, adattati alle situazioni di divorzio e separazione, si distinguono in:

1. 1° stadio: negazione. I bambini rifiutano di accettare la separazione dei genitori e la conseguente perdita di uno di essi, arrivando a negare la realtà della separazione.

2. 2° stadio: rabbia. È frequente che i bambini in questo momento particolare della loro vita provino rabbia o ostilità nei confronti di uno o di entrambi i genitori, dei fratelli, delle sorelle, degli amici e persino di loro stessi, ritenendoli/ritenendosi la causa del conflitto e/o della separazione.
3. 3° stadio: negoziazione. Alcuni figli, attraverso un cambiamento comportamentale negativo (es. ricatto emotivo) oppure positivo (es. alleanza per manipolare il fanciullo), cercano di frenare il processo di separazione genitoriale o di posticiparne il distacco.
4. 4° stadio: depressione. Si è rilevato che i bambini in questione hanno una probabilità maggiore di sviluppare sentimenti di abbandono, di paura e si dimostrano apatici.
5. 5° stadio: accettazione. Con il passare del tempo, diversi bambini sembrano riacquistare un loro equilibrio e sentirsi a loro agio nella nuova situazione familiare, potendo rivivere sentimenti di conferma d'amore e di accoglimento affettivo.

I figli non arrivano ad una accettazione del divorzio dei propri genitori se prima non affrontano ed elaborano le varie fasi del dolore. L'elemento fondamentale per i bambini e per i genitori è permettersi di soffrire, poiché solo in questo modo è possibile superare il dolore della separazione, in particolare modo se conflittuale e densa di ostilità.

3.3 LA SEPARAZIONE CONFLITTUALE

Il conflitto è una situazione che innesca emozioni forti e spesso richiede interventi, decisioni e scelte precise. Le persone coinvolte sperimentano un profondo senso di solitudine, un isolamento legato alla difficoltà di riconoscere e comunicare quanto si sta provando, ma anche la paura di perdere posizioni nella contesa in corso. In particolar modo se i contendenti cadono nella trappola dell'evoluzione estrema del conflitto, definita "muro contro muro".

Una famiglia conflittuale non è necessariamente malata e nemmeno deviante; l'aspetto problematico non è il conflitto in sé, quanto piuttosto la sua

“gestione” e l'opportunità, per i soggetti coinvolti, di affrontarlo in modo costruttivo.

Esistono segnali che evidenziano un forte disagio per i minori coinvolti nelle aspre contese tra i genitori:

- Disturbi del comportamento. Tra i disturbi del comportamento più manifesti ricordiamo: l'aggressività, la crudeltà verso gli animali, l'iperattività, i comportamenti violenti contro di sé e gli altri, l'inibizione.
- Disagi nell'area emotiva. Come ansia, rabbia, depressione, scarsa autostima.
- Difficoltà a scuola. Le difficoltà a scuola si manifestano attraverso disturbi dell'apprendimento e scarso profitto scolastico.
- Sintomi psicosomatici. La psicosomatica è una branca della psicologia medica volta a ricercare la connessione tra un disturbo somatico (organico) e la sua eziologia di natura psicologica.

In presenza di questi segnali, gli adulti dovrebbero riflettere sul passato, sul presente e sul futuro dei propri bambini e di sé stessi.

Le separazioni coniugali sono in continua crescita e di conseguenza sempre più minori vivono l'esperienza traumatica della disgregazione del nucleo familiare.

Il trauma è un evento imprevedibile che la persona vive come destabilizzante e che inceppa il sistema innato di elaborazione della mente: ciò che abbiamo visto, udito, provato durante l'esperienza traumatica invade la mente generando un grave stato di ansia e i sintomi del disturbo post traumatico da stress.

In questi ultimi anni, la ricerca scientifica internazionale ha posto particolare attenzione allo studio degli aspetti traumatici e ai vissuti psicologici dei figli esposti alla separazione genitoriale, per aiutare sia gli adulti sia i minori coinvolti ad affrontare e superare questo notevole sconvolgimento emotivo.

Gli studi effettuati hanno evidenziato che gli effetti della separazione sui minori hanno una genesi multifattoriale e si diversificano per una vasta gamma di “variabili situazionali e relazionali” reciprocamente interconnesse tra loro:

- la storia familiare;
- il cambiamento della struttura familiare, la ristrutturazione delle dinamiche familiari;
- la presenza o meno di conflittualità manifesta e latente tra gli ex coniugi;
- la qualità dei rapporti fra i singoli partner ed il proprio figlio;
- le condizioni di salute psico-fisica del genitore affidatario e non;
- pregresse esperienze luttuose;
- l'esistenza e la consistenza di una rete relazionale familiare;
- il contesto sociale e culturale nel quale la famiglia ormai disgregata vive e/o andrà a vivere.

Variabili che si intrecciano a quelle “psicologiche individuali”:

- la struttura di personalità di ogni singolo minore;
- il sesso, l'ordine di nascita e la fase di sviluppo psicoaffettivo del minore.

Ogni bambino è un individuo unico e irripetibile, ma il suo percorso evolutivo si snoda secondo precise fasi che sono state analizzate da diversi studiosi della psiche tra cui Freud ed Erikson, dagli studi dei quali si evince che il fattore età è un elemento estremamente importante per le capacità del bambino di interpretare e dare un significato al mondo circostante per l'evoluzione, nel corso della crescita, del proprio sviluppo cognitivo.

Attenendoci alla teoria freudiana, che ha suddiviso lo sviluppo psicoaffettivo del bambino in diverse fasi, è possibile sostenere che la crescita emotiva, affettiva e cognitiva supporta e sostiene il minore nell'affrontare la separazione dei genitori.

I bambini, già nella fase neonatale, appaiono particolarmente sensibili alle ingerenze del mondo esterno e recenti ricerche di neuropsicologia hanno dimostrato una forma di attività del feto.

In generale è possibile asserire che:

- gli effetti negativi della separazione sono massimizzati nella prima infanzia. Il clima familiare conflittuale genera uno stato ansiogeno poco controllabile per i bambini piccoli che non possiedono sufficienti difese psichiche.

- i minori reagiscono alla separazione genitoriale mettendo in atto particolari difese e atteggiamenti legati alla loro fase di sviluppo psicoaffettivo.

La conoscenza dei loro “moti interni”, la capacità di ascoltare i bambini, di comportarsi coerentemente, di esprimere le emozioni, di narrare la verità sulla storia dei loro genitori appaiono le migliori strategie da adottare per aiutarli ad affrontare e superare le problematiche emotivo-affettive legate al distacco della coppia genitoriale e alla disgregazione del nucleo familiare originario: la separazione è un momento di grave destabilizzazione e di perdita che richiede tempo di elaborazione e di accettazione.

Recenti ricerche internazionali hanno verificato che, con il passare del tempo (due anni senza l'intervento di eventi avversi) la maggior parte dei minori riacquista un equilibrio interiore, adattandosi alla nuova situazione familiare e sperimentando, con rinnovata fiducia, sentimenti di conferma e di accoglimento affettivo.

3.4 ACCORGIMENTI PER AIUTARE I FIGLI IN CASO DI SEPARAZIONE

- evitare di discutere o litigare in loro presenza;
- comunicare la decisione di separarsi quando si è convinti di procedere in tempi brevi: una comunicazione effettuata troppo presto crea falsi allarmismi e incoraggia i minori a sperare in una riconciliazione; comunicare in ritardo crea, nei figli, l'idea che non siano importanti;
- chiarire, anche numerose volte, che la decisione di separarsi è definitiva: molti bambini, presentano fantasie in merito alla riconciliazione genitoriale. La comunicazione dell'intenzione di separarsi va fatta possibilmente insieme, in un momento in cui la famiglia è riunita e durante il quale tutti sono liberi da impegni;
- adottare parole semplici, adeguate all'età del bambino;
- dimostrare affetto e rassicurazione sul fatto che, malgrado separati, i genitori si occuperanno entrambi di lui;

- aiutare il bambino ad esprimere le emozioni e i pensieri relativi alla separazione. I minori durante e dopo la separazione possono manifestare ansia, irritabilità, moti aggressivi o disturbi psicosomatici. In fase adolescenziale possono palesare moti di opposizione e comportamenti asociali, tutte problematiche legate al disorientamento emotivo connesso alla non accettazione della separazione;
- rassicurare sul fatto che la separazione è stata decisa dai genitori e che lui non ne ha alcuna responsabilità: i bambini tendono a colpevolizzarsi.

3.5 ACCORGIMENTI PER IL POST-SEPARAZIONE

- facilitare i contatti con l'altro genitore: il bambino necessita di entrambi i genitori e un figlio, soprattutto nella prima infanzia, può credere che il genitore non affidatario lo stia abbandonando perché non prova più affetto per lui;
- evitare discussioni con l'ex coniuge e concordare modalità e tempi chiari e precisi di frequentazione del figlio con il genitore assente;
- evitare di screditare o denigrare l'altro genitore, soprattutto se questi è assente, ma rassicurare il bambino dell'affetto dell'altro genitore;
- non cercare l'alleanza o la complicità del bambino contro l'altro genitore ed evitare di usare i figli come giudici o arbitri dei comportamenti genitoriali;
- evitare di usarli come messaggeri, spie o testimoni contro l'altro genitore;
- mantenere la comune responsabilità genitoriale, coinvolgendo, se possibile, il genitore assente nelle decisioni importanti sui figli (salute, scuola, tempo libero) e cercare di mantenere il comportamento assunto prima della separazione, rispettando le regole che il minore ha appreso precedentemente;
- se possibile, mantenere le stesse abitudini di vita nella casa coniugale: la continuità e la sicurezza delle abitudini acquisite anche nel contesto sociale

permetteranno al bambino di superare meglio i disagi connessi alla separazione. Chiedere aiuto e collaborazione ai familiari che possono essere una risorsa utile ed importante per il bambino;

- se possibile e se la conflittualità tra gli ex coniugi è controllata, cercare di riunire il nucleo familiare in occasione di feste, compleanni, comunione, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista. Tale comportamento è costruttivo e appagante.

3.6 INCONTRO COL NUOVO PARTNER

Stabilita una relazione con un nuovo partner, aspettare di essere certi che il rapporto sia solido e continuativo, prima di presentare ai figli una nuova figura affettiva.

Cercare le modalità e i tempi più adatti al bambino per presentargli un eventuale nuovo partner ed impegnarsi affinché tra lui e il partner si stabiliscano rapporti affettivamente validi.

Ad integrazione delle considerazioni fin qui esposte riguardo le problematiche inerenti gli effetti della separazione sui minori, ritengo opportuno sottolineare quanto importante e, credo, irrinunciabile sia il supporto dello psicologo.

Lo specialista deve essere capace di gestire i conflitti che si presentano all'interno della coppia, affrontare con competenza le varie dinamiche che si vengono a creare, ma soprattutto lo psicologo deve mettere al centro di tutto il minore o i minori in quanto soggetti più deboli vanno salvaguardati nella loro integrità psico-fisica.

4. LA SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

Per muoverci all'interno del complesso mondo della sindrome di alienazione parentale è imprescindibile partire da un'analisi della conflittualità genitoriale, delle aggrovigliate motivazioni che la sottendono, come base dove si strutturano quegli aspetti psicologici di cui la PAS è l'esempio più rilevante.

Dalla letteratura si evince che la separazione e il divorzio non possono essere considerati eventi "puntiformi" ma dei "processi" che comportano un'evoluzione delle relazioni familiari, sul piano coniugale, su quello genitoriale, e su quello riguardante la società e l'ambiente che ci circonda.

Il principale compito che i genitori separati si trovano ad affrontare è la riorganizzazione delle relazioni familiari a livello genitoriale e coniugale.

Per poter gestire il conflitto che emerge dalla separazione in maniera cooperativa, a livello coniugale, la coppia deve prendere coscienza della rottura del proprio legame matrimoniale, il divorzio psichico.

Allo stesso tempo è necessario, a livello genitoriale, che gli ex-coniugi continuino a svolgere i ruoli di padre e madre, a riconoscersi come tali, instaurando un rapporto di collaborazione e cooperazione per tutti gli aspetti che riguardano l'esercizio della genitorialità.

Spesso, però, questo non accade e il conflitto esce e si protrae fuori dal tribunale innescando nel minore una suddivisione dei propri genitori in un "genitore buono" e un "genitore cattivo". (Petrocchi, 2005).

La conflittualità che molto spesso accompagna le separazioni tra coniugi rende ciechi i genitori dei bisogni effettivi ed affettivi dei propri figli: la separazione significa per il bambino avere un padre ed una madre che non si amano più innescando in lui conflitti e domande sul se sia giusto continuare ad amare entrambi dal momento che loro non si amano più. Molte volte i genitori, consciamente o inconsciamente, quando si contendono l'affidamento del bambino lo "chiamano" ad effettuare una scelta tra di loro.

Dell'Antonio (1984) riporta che questa scelta aumenta il disagio del bambino stesso, in un contesto in cui da una parte vi sono i genitori che si trovano in un momento di crisi in cui prevalgono sensi di inadeguatezza e di colpa e bisogni di trovare all'esterno di sé conferme della loro validità come persone, cercando

quindi questa conferma nel ruolo genitoriale; dall'altra parte il figlio si trova in una situazione concreta di perdita di riferimenti e di rapporti che non ha voluto e che spesso nemmeno si aspettava e quindi in una situazione di lutto. Quando i genitori non riescono a superare la crisi personale innescata dalla separazione e quindi trovare dentro di loro motivi di autostima, sospinti anche da motivazioni di conflittualità latente, hanno bisogno di definire il coniuge negativamente e quindi anche di definirlo "inidoneo" nel ruolo genitoriale. Da qui la sempre più frequente denigrazione dell'altro genitore agli occhi del figlio e la richiesta, formulata in modo più o meno esplicito, che anche il figlio contribuisca a tale denigrazione scegliendo lui come unico genitore.

La Sindrome di Alienazione Parentale definisce le situazioni in cui il genitore affidatario suggestiona i figli, così che il rapporto fra i figli stessi ed il genitore non affidatario si degrada e, accade anche che si interrompe.

Nella PAS, i figli mostrano un astio e un disprezzo continuo e ingiustificato nei confronti del genitore non affidatario; astio e disprezzo non dovuto a mancanze, trascuratezze o violenze da parte di questo genitore, ma alimentato da un'alleanza crudele che il genitore affidatario impone ai figli.

Colui che per primo ha studiato la PAS, descrivendone le caratteristiche, è stato Richard A. Gardner, della Columbia University a New York.

Usando le parole di Gardner, la Sindrome di Alienazione Parentale è: "un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore (genitore alienato). Tuttavia questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello", o "programmazione, poiché il bambino fornisce il suo principale contributo alla campagna di denigrazione. E' proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non è applicabile".

L'identificazione della Sindrome di Alienazione Genitoriale è legata ad una serie di presupposti, anche se occorre premettere che sono le risposte stesse alla separazione a creare le condizioni circostanziali perché la sindrome possa svilupparsi e che, tra l'altro, le modalità educative assunte dai coniugi prima della separazione non sono predittive della relazione educativa successiva. Si sa che a volte la relazione tra genitore non affidatario e figlio si rafforza dopo

la separazione, spesso invece sembra indebolirsi e diventare più superficiale, oppure sembra restare identica, quindi è difficile fare previsioni. Tuttavia sappiamo che molto può dipendere dalle modalità di affido da un lato (Buzzi, 1998) e dall'altro dalle strategie difensive e dalle dinamiche collusive presenti nella famiglia durante il conflitto fra gli ex-coniugi (Johnston e Campbell, 1988).

Come già precedentemente detto la Sindrome di Alienazione Genitoriale inizia e viene mantenuta dal genitore affidatario il quale dà atto ad una serie di tecniche di programmazione attingendo ad un sistema di credenze, quali i valori morali, religiosi, filosofici, personali, sociali diretti a “demolire” il genitore bersaglio per raggiungere uno scopo: distruggere la relazione tra l'altro genitore e il proprio/i figli (Gardner, 1989, Clawar e Rivilin, 1991).

Gli effetti della Sindrome di Alienazione sui figli dipendono:

- dalla severità del programma;
- dal tipo di tecniche di lavaggio del cervello utilizzate;
- dall'intensità con cui viene portato avanti il programma;
- dall'età del figlio e dalla sua fase di sviluppo, oltre che dalle sue risorse personali;
- dalla quantità di tempo che essi hanno trascorso coinvolti nel conflitto coniugale.

La PAS è caratterizzata da otto sintomi primari, espressi dai figli come prodotto di una “programmazione” da parte del genitore affidatario. La programmazione ha come obiettivo il limitare, o impedire, una relazione piena tra figli e genitore non affidatario, spingendo i figli a rifiutare quest'ultimo.

Gli otto sintomi primari sono i seguenti:

- 1) **La campagna di denigrazione.** In una situazione normale, ciascun genitore non permette al bambino di esibire mancanza di rispetto e diffamare l'altro. Nella PAS, invece, il genitore programmatore non mette in discussione la mancanza di rispetto, ma può addirittura favorirla.

- 2) **La razionalizzazione debole.** L'astio espresso dal bambino nei confronti del genitore non affidatario è razionalizzato con motivazioni illogiche, insensate o anche solamente superficiali; ad esempio: "non voglio vedere mio padre/madre perché mi manda a letto presto".
- 3) **La mancanza di ambivalenza.** Il genitore rifiutato è descritto dal bambino come "tutto negativo", ed il genitore amato come "tutto positivo".
- 4) **Il fenomeno del pensatore indipendente.** La determinazione del bambino ad affermare di aver elaborato da solo i termini della campagna di denigrazione, senza influenza del genitore programmatore.
- 5) **L'appoggio automatico al genitore alienante.** La presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore affidatario, in qualsiasi conflitto venga a determinarsi.
- 6) **L'assenza di senso di colpa.** Tutte le espressioni di disprezzo nei confronti del genitore escluso avvengono senza sentimenti di colpa nel bambino.
- 7) **Gli scenari presi a prestito.** Sono affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; ad esempio: uso di parole o situazioni che non sono normalmente conosciute da un bambino di quell'età, nel descrivere le colpe del genitore escluso.
- 8) **L'estensione dell'ostilità alla famiglia allargata ed agli amici del genitore alienato.** Coinvolge nell'alienazione la famiglia, gli amici e le nuove relazioni affettive (una compagna o compagno) del genitore rifiutato.

L'impatto della PAS comunque, non è mai benigno perché coinvolge manipolazione, rabbia, ostilità e malevolenza, a prescindere dal fatto che il genitore programmatore ne sia più o meno consapevole. Ciò che si ottiene sui figli è sempre un grave lutto di una parte di sé. Alcuni figli continuano a sperare nella riunione dei genitori (come recupero della perdita infanzia), e in questi casi di alienazione si aggiungerà la vergogna per aver volutamente perso un genitore. Quando i ragazzi alienati ricostruiscono l'accaduto e lo rivelano a se stessi finiscono per escludere anche il genitore programmatore, rischiando una seconda perdita. Il genitore bersaglio infatti, in principio rimane come disarmato di fronte alla volontà di allontanamento dimostrata dai figli e nella sua posizione di debolezza, passa dalla rabbia, alla protesta, alla confusione e

alla depressione. Progressivamente molti genitori bersaglio finiscono per desistere nei loro tentativi di vedere i figli e di trascorrere un po' di tempo con loro per riuscire a mantenere, o addirittura a sviluppare, una relazione d'intimità, pesando in seguito nell'eventuale processo di riavvicinamento voluto dai figli ed aumentando le difficoltà di rapporto legate all'estraneità venutasi a creare. I ragazzi alienati che testimoniano contro il genitore bersaglio si ritroveranno a dover lottare in futuro con forti sensi di colpa, cui si affiancheranno le paure di abbandono e della perdita dell'amore del genitore programmatore. Spesso i minori escono da questa ambivalenza con strategie autodistruttive, autocolpevolizzanti e autolesioniste. Sembra inoltre che figli alienati tendano a diventare genitori programmanti. Dal momento che durante la programmazione questi ragazzi possono sviluppare potenti sentimenti di ostilità e hanno carta bianca nel darne libero sfogo, si presentano come soggetti che si introducono volontariamente nei conflitti con modalità antagonistiche, possono essere irrispettosi, non collaboranti, ignoranti, ostili, maleducati, ricattatori e ricattabili, vanno male a scuola, fanno della manipolazione uno strumento relazionale. Questi ragazzi presentano quasi sempre disturbi dell'identità, spesso della sfera sessuale, e sono più vulnerabili alle perdite ed ai cambiamenti, regrediscono a livello morale e continuano a operare anche oltre l'adolescenza una netta dicotomia tra "bene" e "male". Le regressioni possono essere presenti anche in altri ambiti di sviluppo in quanto il processo psicologico in atto è molto costoso, quindi possono presentare un'ampia confusione cognitiva, una dissonanza ingestibile tra realtà e programma, e la creazione di genitori immaginari a sostituzione del genitore perduto. Sono tuttavia solo i figli più dipendenti e quindi i meno autonomi a essere vulnerabili alla programmazione, così come quelli con bassa autostima, quelli che si sentono colpevoli per qualcosa che pensano di aver fatto, quelli che già avevano problemi emotivi o psicologici al momento della separazione. A complicare il tutto c'è l'effettivo abbandono da parte del genitore alienato dei tentativi di far visita ai figli, il suo abbandono crea nei minori una situazione di assenza di confronto con la realtà, cioè se viene a mancare il contatto con l'altro genitore è più semplice cadere vittime di programmazione perché non può esserci un esame diretto con la realtà e il programma.

Purtroppo, si presta ancora troppa poca attenzione alla qualità della relazione dei figli con il genitore non affidatario, soprattutto se quest'ultimo viene allontanato a causa di una nuova relazione affettiva. Il rimprovero da parte della società è molto pericoloso per lo sviluppo dei figli in quanto innesca un'alleanza sociale con il genitore alienante. Al contrario di quanto si pensa comunemente, tuttavia, coloro che abbandonano il nucleo familiare, non hanno nessuna intenzione di separarsi dai figli ma solo dal proprio coniuge, per questa ragione andrebbero supportati affinché la separazione dai propri figli non avvenga mai.

Per concludere, mi sembra importante ricordare come afferma Richard Gardner, basandosi su centinaia di follow-up, che l'instillazione incontrollata di PAS nei minori può produrre significative psicopatologie, sia a livello del presente, sia nel loro futuro.

Questi bambini subiscono una "violenza emotiva" che, come afferma Gardner, porta come conseguenze: esame della realtà alterato, narcisismo, indebolimento delle capacità di provare simpatia ed empatia e mancanza di rispetto per l'autorità che può essere estesa anche a figure non genitoriali, come docenti e futuri datori di lavoro.

Ritengo che per ovviare a ciò, sia fondamentale effettuare un lavoro di prevenzione basato sull'**ascolto attivo** di quelle che sono le reali esigenze di tutto il nucleo familiare, in particolare del minore o dei minori coinvolti in questo processo, anche tramite l'ausilio di un trattamento psicoterapeutico.

5. CONCLUSIONI

A conclusione di questa mia tesi ritengo **fondamentale “dar voce” al minore** in quanto egli stesso è portatore delle proprie emozioni e del proprio disagio.

Ascoltare il minore significa permettergli di “far luce” dentro di sé, con l’ausilio dello psicologo o altra figura professionale affine, in modo da comprendere in maniera più approfondita e dettagliata quelle che sono le reali motivazioni della conflittualità familiare che lo vedono coinvolto.

Spesso lo psicologo viene visto dall’interno del nucleo familiare come un intruso; occorre sfatare questo pregiudizio sensibilizzando e coinvolgendo i soggetti interessati in questo complesso processo che deve portare ad una soluzione non traumatica e serena per tutti; occorre far capire ai genitori e, ancor più al minore, che oltre la tutela normativa, lo psicologo si muove in contesto di correttezza ed etica professionale finalizzata unicamente al suo benessere; il minore che, tra qualche anno sarà maggiorenne, andrà a relazionarsi con una società piena di insidie e di trappole che potrebbe vederlo soccombere alla prima difficoltà.

Si tenga presente che i genitori oggetto di crisi coniugale non possono rappresentare per il minore figure di riferimento idonee al suo sviluppo psico-fisico, in quanto la coppia genitoriale è eccessivamente coinvolta nel conflitto dando spesso maggiore rilievo ad aspetti estranei all’interesse del minore (divisione del patrimonio, assegno di mantenimento, case, beni materiali ecc.).

Al contrario un minore che cresce con la certezza d’essere “protetto” e assicurato, che può contare su uno specialista che sappia “leggere” nella sua mente oltre che nel suo cuore, può vivere, anche nel negativo contesto della separazione dei genitori, con maggiore forza la propria emotività e relazionarsi in maniera positiva con le persone che lo circondano, coetanei e/o adulti, familiari ed estranei.

6. BIBLIOGRAFIA

Bellussi G., (2004). L'intervista del minore nel processo. Giuffrè Milano

Belvedere A., (1980). L'autonomia del minore nelle decisioni familiari.
Ed. Giuffrè Milano.

Capri P., (Luglio- Settembre 2009). L'ascolto del minore nelle CTU di affidamento. Aspetti psicologico - giuridici. Aipg Newsletter Roma

Dell'Antonio A., (1986). L'intervento psicologico per la salvaguardia dei minori. Ed. Giuffrè Milano.

Dell'Antonio A., (1990). Ascoltare il minore. Ed. Giuffrè Milano

Germano A., (1986). La riforma della giustizia minorile in Italia. Ed. Uncopli Milano.

Gullotta G., Cavedon A., Liberatore M., (2008). La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS). Ed. Giuffrè Milano.

Martinelli P., Mazza Galanti F., (2008). L'ascolto del minore in affidamento condiviso. Ed. Giappichelli Torino.

Miller A., (1989). La persecuzione del bambino. Ed. Bollati Boringhieri Torino.

Rossi P., (Luglio- Settembre 2009). Audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Aipg Newsletter Roma

SITOGRAFIA

www.minoriefamiglia.it

www.psychomedia.it

